

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 22 aprile 1964 concernente la domanda di grazia
del signor Giovanni Fiori

(del 10 settembre 1964)

Con sentenza del 12 novembre 1962, la Corte delle Assise criminali di Mendrisio condannò il cittadino italiano *Giovanni Fiori*, tenente della Guardia di finanza, a due anni e mezzo di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per cinque anni, siccome ritenuto colpevole di *mancato omicidio passionale* (e non mancato omicidio intenzionale, come erroneamente scritto nel messaggio del Consiglio di Stato) in danno dell'ex fidanzata Virginia Scaletta, che gli affrontò nella sua abitazione di Balerna, la sera del 27 gennaio 1963 colpendola al basso ventre con due colpi di pistola.

Se le premesse per la liberazione condizionata (art. 38 CP) saranno adempiute, il Fiori potrà lasciare lo stabilimento di pena il 26 settembre 1964; di conseguenza al momento in cui il Gran Consiglio si pronuncerà sulla domanda di grazia, egli sarà probabilmente già scarcerato. L'Autorità legislativa deve ciò non di meno, per ovvi motivi, prendere la sua decisione.

Il Fiori ha presentato la domanda di grazia l'8 aprile 1964 allegando, quale unico motivo, la difficoltà di trovare un'occupazione all'uscita dal carcere e la possibilità invece, offertagli da parenti in Sardegna, di avere subito un posto qualora potesse essere scarcerato entro fine di luglio 1964. La scarcerazione anticipata risolverebbe il delicato problema della sua esistenza futura.

La domanda di grazia è stata preavvisata negativamente dal Procuratore pubblico sottocenerino, dal Presidente della Camera criminale, dal Direttore del penitenziario cantonale e dal Consiglio di vigilanza. Il Consiglio di Stato propone pure di respingere l'istanza. La Commissione delle petizioni rileva anzitutto che la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che annulli gli effetti di un giudizio penale emanato dall'Autorità competente; la grazia è un provvedimento di carattere straordinario che può essere concesso soltanto in quei casi speciali nei quali l'espiazione della pena costituirebbe una potente violazione di principi equitativi.

Appare subito che la motivazione addotta dal richiedente non è tale da far apparire iniqua da un punto di vista umano l'espiazione della pena. Anche se il Fiori è persona incensurata e che solo circostanze di carattere sentimentale e passionale l'hanno condotto avanti alle Assise criminali (il Giudice, nella sentenza, gli ha d'altronde concessa l'attenzione della pena), la Commissione delle petizioni non ritiene giustificata l'ammissione di una misura eccezionale quale è l'atto di grazia per il solo motivo che tale atto agevolerebbe il richiedente, persona d'altronde celibe e senza particolari obblighi di famiglia, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Per queste considerazioni, vi proponiamo di respingere la domanda di grazia del Fiori, aderendo alle conclusioni del messaggio governativo 1207 del 22 aprile 1964.

Per la Commissione delle Petizioni:
M. Pessi, relatore
Bingasca P. — Boffa A. — Franzini R.
— Ghiggia F. — Mengoni M. — Pa-
gani G. M. — Poma P. — Tamburini
A. — Tognini E.